



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Ex dipendente: sig. **Mazzarella** Bruno, nato a Napoli il 09.12.1957, matr.n.16783.

Oggetto della spesa: differenze retributive, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali e rivalutazione monetaria.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n.172 depositata il 15.01.2013, trasmessa a mezzo fax dall'ex dipendente sig.Mazzarella Bruno all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, alla Giunta Regionale della Campania e al Settore Trattamento Economico, ed acquisita al protocollo del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento il 25.02.2013 con n.137492, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez.Quinta),in accoglimento del ricorso per *revocazione*, proposto dall'ex dipendente sopra appena citato ha, per l'effetto, revocato parzialmente la sentenza n.6582 del 15 dicembre 2011 della sua stessa Sezione, disponendo il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico corrispondente all'ottava qualifica a far data dal 18 aprile 1990, condannando la Regione Campania alla corresponsione delle relative differenze economiche, oltre accessori di legge.

Il Consiglio di Stato ha, altresì, compensato interamente le spese della presente fase di giudizio.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(punto 3 del dispositivo)

- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto il suo corso definitivo, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondevano più ai nuovi responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 302176 del 02/05/2014 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza Consiglio di Stato - Sez.V - n.172, depositata in data 15.01.2013.

TOTALE DEBITO

€ 56.689,07

Ex dipendente sig. Mazzarella Bruno, matr.n.16783.

• Importo lordo a titolo di differenze retributive	€ 28.265,43
• Interessi legali maturati al 25.07.2014	€ 13.019,66
• Rivalutazione monetaria calcolata sulle differenze retributive maturate fino al 31.12.1994	€ 5.944,57
• Rivalutazione monetaria come maggior danno calcolata sulle differenze retributive maturate dal 01.01.1995	€ 343,69
sub totale	€ 47.573,35
• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 9.115,72

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 7
(punto 3 del dispositivo)*

- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.137492 del 25.01.2013 dell'ex dipendente sig. Mazzearella Bruno;
- Sentenza Consiglio di Stato - Sez.V - n.172, depositata in data 15.02.2013.

Napoli, 20/05/2014

**Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis**

Prot. 2013. 0137492 25/02/2013
 Mittente: MAZZARELLA BRUNO

Attente : MAZZARELLA BRUNO

Assessorato Inquadronen. Personale, Ruoli Speciali e Personale Comand.

Classifica : 7.1.18. Fascicolo : 4 del 2013



Status Giuridico del Personale
Settore Trattamento Economico

via S. Lucia, 81
80134 NAPOLI

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Sentenza Consiglio di Stato n.04276/2012 Reg. Gen. depositata il
15.01.2013

Il sottoscritto Bruno Mazzearella, nato a Napoli il 09.12.1957 e residente in Casoria alla Via Antonio De Curtis, 1, già dipendente di codesta Amministrazione ed attualmente dipendente di ruolo del Consiglio regionale della Campania, trasmette in allegato copia della sentenza in oggetto con la quale il Consiglio di Stato ha proceduto alla revocazione parziale della propria sentenza n.6583 del 15.12.2011, disponendo il riconoscimento del diritto sottoscritto ricorrente a percepire il trattamento economico corrispondente alla VIII qualifica a far data dal 18 aprile 1990, condannando la Regione Campania alla corresponsione delle relative differenze economiche, oltre accessori di legge.

Il sottoscritto rappresenta che nel trattamento economico rientra quanto previsto dal comma 4 dell'art.12 della legge 730/86, del quale non si è tenuto conto in sede di liquidazione delle differenze retributive tra la VI e la VII qualifica liquidate a seguito della citata sentenza n. 6583/2011 C.d.S..

Pertanto, al fine di evitare un ulteriore contenzioso che vedrebbe sicuramente soccombente codesta Amministrazione, invito codesta regione, in sede di riliquidazione delle somme spettanti al sottoscritto, di tenere conto di quanto sopra indicato.

Resto in attesa di riscontro e porgo cordiali saluti.

Napoli li, 19.02.2013

1940 Bruno Mazzarella

001613012 2011-01-10 Intente de furto 1 denuncia Armando - 361194723 328414981

N. 00172/2013REG.PROV.COLL.
N. 04276/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4276 del 2012, proposto da:
Bruno Mazzearella, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Astorri e
Raffaella Mauro, con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Astorri in
Roma, via Alessandro Torlonia, 33;

contro

Regione Campania;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n.
06583/2011, resa tra le parti, concernente reinquadramento.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2012 il Cons.

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati
Massimo Colarizi.

FATTO e DIRITTO

Questa Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6583 del 15 dicembre 2011, ha accolto in parte l'appello e, per l'effetto, ha accolto la domanda dell'appellante (attuale ricorrente per revocazione) relativa al riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla settima qualifica a far data dal 18 aprile 1990, con condanna della Regione Campania alla corresponsione delle relative differenze economiche, oltre accessori di legge.

Il ricorrente per revocazione lamenta tale parte del decisum, concernente il trattamento economico corrispondente alla settima qualifica, che non riconosce il diritto al trattamento economico corrispondente alla ottava qualifica, sempre a far data dal 18 aprile 1990, così come richiesto nel ricorso di primo grado ed in appello.

Con Decreto Collegiale di questa Sezione n. 2336-2012 è stato ritenuto che il riferimento, recato nella sentenza, alla settima e non all'ottava qualifica funzionale, lungi dall'essere il frutto di un errore materiale, è frutto della decisione assunta dalla Sezione in merito alla retrodatazione, anche a fini economici della settima qualifica funzionale attribuita dall'Amministrazione, con decorrenza giuridica dal 18 aprile 1990.

Nella vicenda de qua, risulta che la Regione intimata avesse

inquadrate il ricorrente nella sesta qualifica funzionale; successivamente, con la delibera impugnata, la Regione aveva riesaminato l'originario inquadramento e attribuito la sesta qualifica funzionale, fissando la decorrenza giuridica del nuovo inquadramento dal 18 aprile 1990, data di immissione nel ruolo speciale, fissando quale dies a quo, ai fini della decorrenza del trattamento economico, il giorno della successiva sottoscrizione del contratto di lavoro.

Il ricorrente in primo grado aveva chiesto che anche la decorrenza economica dell'inquadramento venisse ancorata alla data dell'instaurazione del rapporto convenzionale e, in via subordinata, a quella dell'approvazione della graduatoria concorsuale di cui alla legge n. 730-1986 ovvero, ancora, dell'immissione nei ruoli regionali.

Nella sentenza revocanda si specifica che la Sezione ha reputato che non sussistessero ragioni per discostarsi dall'orientamento interpretativo già di recente espresso (decisioni nn. da 89 a 94 dell'11 gennaio 2011) secondo cui deve essere riconosciuta, anche a fini economici, la decorrenza dell'inquadramento nella qualifica superiore a far data dal 18 aprile 1990, quando sia dimostrato, come nella specie, che l'espletamento delle mansioni corrispondenti alla qualifica fossero all'atto dell'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento.

La Sezione ha reputato, infatti, che non meritasse condivisione la linea difensiva seguita dalla Regione secondo cui nel periodo intercorrente tra il primo inquadramento nel settimo livello ed il

successivo reinquadramento nel settimo livello, il ricorrente avrebbe sempre svolto le mansioni inerenti al settimo livello funzionale, con conseguente correttezza della decisione di riferire gli effetti economici del reinquadramento alla data di effettivo espletamento delle mansioni rispondendo alla nuova qualifica.

La Sezione ha reputato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, la delibera impugnata desse atto che il deducente aveva svolto le mansioni corrispondenti a quelle comprese nella settima qualifica funzionale dell'ordinamento organico.

Per questa Sezione, il reinquadramento (sempre nella settima qualifica, come ha specificato la sentenza revocanda) è stato effettuato sulla base delle mansioni che il ricorrente risultava già effettivamente avere svolto, erroneamente ricondotte in un primo momento ad una qualifica inferiore e successivamente rivalutate in ragione dell'acclarata corrispondenza tra le funzioni svolte e le qualifiche regionali individuate dalle leggi regionali nn. 27/1984 e n. 23/1989.

Per il ricorrente, la sentenza di questa Sezione è stata resa in base ad un errore di fatto, poiché non ha tenuto conto di una circostanza in fatto, invero definitivamente riconosciuta, e cioè del fatto che, in corso di causa, al ricorrente era stato riconosciuto l'inquadramento nell'ottava qualifica e che, di conseguenza, la originaria domanda di riconoscimento era venuta meno per intervenuta cessazione della materia del contendere.

In effetti, osserva il Collegio, la circostanza dell'avvenuto inquadramento all'VIII qualifica risulta tempestivamente esposta dal ricorrente nella memoria di merito datata 28 novembre 2003 (doc. 1 del fascicolo del ricorrente in primo grado).

In tale memoria si è dichiarato espressamente che era intervenuta la cessazione della materia del contendere circa la domanda di inquadramento nell'VIII qualifica, per il fatto che l'Amministrazione aveva spontaneamente provveduto a tale inquadramento, residuando invece il contenzioso in ordine alla decorrenza di tale inquadramento.

Peraltro, dall'esame del fascicolo di primo grado risulta che il ricorrente aveva depositato (cfr. doc. 4 del fascicolo del ricorrente in primo grado nel foliaro del 20 novembre 2003, doc. 2) la nota in data 30 marzo 2000, prot. 12698 (successivo doc. 3) con cui l'Assessore regionale al personale aveva comunicato al funzionario C.I.P.E., presso cui il ricorrente svolgeva le sue mansioni, che l'inquadramento era intervenuto e che era stato stipulato il relativo contratto.

Inoltre, anche nell'atto di appello è esposto (pag. 11 e doc. 4 appellante) che la domanda non aveva più ad oggetto il reinquadramento nell'VIII qualifica perché questa era stata riconosciuta dalla Regione Campania, bensì era diretta alla mera retrodatazione degli effetti economici di tale riconoscimento alla data del 18 aprile 1990, data di decorrenza degli effetti giuridici,

riferendosi alla delibera di giunta regionale n. 9275/1999, con cui al ricorrente è stata attribuita l'VIII qualifica funzionale, ma ne è stata confermata la decorrenza giuridica al 18 aprile 1990 ed economica dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

Alla luce di tali deduzioni difensive e della prospettazione proposta dal ricorrente, è evidente al Collegio che il ricorso e il conseguente appello era diretto esclusivamente ad ottenere che il riconoscimento economico decorresse a far data dal giorno in cui l'Amministrazione aveva riconosciuto la decorrenza a fini giuridici, mentre il dato che il dipendente fosse stato inquadrato all'ottava qualifica funzionale non era controverso.

Come è noto, vi è errore di fatto quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (cfr. art. 395, n. 4, c.p.c. e 106 c.p.a.).

Nel caso di specie, la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto (settima qualifica) la cui verità è incontestabilmente esclusa e su cui non vi è stata specifica valutazione del giudice della sentenza revocanda, stante il fatto che non costituiva punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi.

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso per revocazione deve essere accolto e, per l'effetto, revocando

parzialmente la sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 6583 del 15 dicembre 2011, deve essere disposto il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico corrispondente all'ottava qualifica a far data dal 18 aprile 1990, condannando la Regione Campania alla corresponsione delle relative differenze economiche, oltre accessori di legge.

Le spese di lite della presente fase di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, revocando parzialmente la sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 6583 del 15 dicembre 2011, dispone il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico corrispondente all'ottava qualifica a far data dal 18 aprile 1990, condannando la Regione Campania alla corresponsione delle relative differenze economiche, oltre accessori di legge.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)